

REGOLAMENTO

“Misure di razionalizzazione e riduzione dei costi dell’Amministrazione regionale. Modifiche al Regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania)”

Art. 1

(Modifiche agli articoli nn. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33 bis, 37, 39, 40 e 43)

1. Al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 6:
 - 1) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
 - 2) al comma 3 sono soppresse le parole “alle strutture dipartimentali e”;
 - b) l’articolo 7 è abrogato;
 - c) all’articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della direzione ed esercita, per quanto di competenza, funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società *in house* di riferimento.”;
 - d) l’articolo 9 è abrogato;
 - e) l’articolo 13 è abrogato;
 - f) al comma 1 dell’articolo 14, dopo la parola “provvede” sono aggiunte le seguenti “al coordinamento e” e dopo la parola “regionale” sono aggiunte le parole “e cura i rapporti con il sistema sanitario nazionale.”;
 - g) l’articolo 17 è abrogato;
 - h) al comma 1 dell’articolo 18, la parola “provvede” è sostituita con le seguenti “svolge le funzioni relative ai trasporti e alla viabilità, anche con riferimento al sistema delle città e delle aree metropolitane” e dopo le parole “marittimo locale” sono aggiunte le seguenti “e fluviale.”;
 - i) al comma 1 dell’articolo 19, dopo le parole “funzioni relative” sono aggiunte le seguenti “alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio e”;
 - j) l’articolo 21 è abrogato;
 - k) al comma 1 dell’articolo 22, dopo le parole “studenti universitari” sono aggiunte le parole “al fine di assicurarne il diritto allo studio” e dopo le parole “ricerca scientifica” sono aggiunte le seguenti “e tecnologica”;
 - l) al comma 1 dell’articolo 23, dopo le parole “scolastica e formativa” sono aggiunte le seguenti “degli interventi a sostegno dell’obbligo scolastico”;
 - m) al comma 1 dell’articolo 24, dopo la parola “sostiene” sono aggiunte le seguenti “tutte le forme dello spettacolo, il cinema,”;
 - n) l’articolo 25 è abrogato;

ALLEGATO A

- l) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole "assestamento e variazione" sono aggiunte le seguenti " , e svolge le funzioni relative alla riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio regionale e";
 - m) al comma 1 dell'articolo 27, dopo le parole "relativi all'amministrazione" sono aggiunte le seguenti " , alla formazione e all'organizzazione" e sono aggiunte, infine, le parole "Assicura l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.";
 - n) al comma 1 dell'articolo 33 bis, le parole "il Dipartimento della Salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie" sono sostituite con le seguenti "la Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale";
 - o) al comma 9 dell'articolo 37, sono soppresse le seguenti parole "che si avvale di una struttura di staff presso ciascun dipartimento";
 - p) l'articolo 39 è sostituito con il seguente: "Art. 39 Comitato di coordinamento interdirezionale. 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa è istituito il comitato di coordinamento interdirezionale, composto dal Capo di Gabinetto del Presidente, che lo presiede e lo convoca, dai direttori generali, dal capo dell'ufficio legislativo del presidente e dal segretario della Giunta.";
 - q) al comma 1 dell'articolo 40 sono soppresse le seguenti parole "dipartimenti e";
 - r) i commi 2 e 3 dell'articolo 43 sono abrogati;
2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.